

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in particolare per quanto concerne il Botswana, e la decisione 2000/585/CE che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

[notificata con il numero C(2002) 2889]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/646/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della Commissione⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e gli articoli 15 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/219/CE⁽⁸⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.
- (2) La decisione 2000/585/CE della Commissione⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/219/CE, stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽⁶⁾ GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.⁽⁷⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.⁽⁸⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 32.⁽⁹⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

- (3) Un focolaio di afta epizootica è stato denunciato nel Botswana il 7 febbraio 2002 nella zona n. 7 riconosciuta dalla CE e le competenti autorità veterinarie del Botswana hanno immediatamente sospeso le esportazioni da tutto il paese di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento destinate alla Comunità europea.
- (4) Le competenti autorità veterinarie hanno fornito informazioni e garanzie sulla regionalizzazione delle zone 10, 11, 12, 13 e 14 del Botswana, dalle quali la decisione 2002/219/CE ha autorizzato l'importazione nella Comunità di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento.
- (5) Conformemente alla direttiva 72/462/CEE, un paese terzo può essere considerato indenne dall'afta epizootica da almeno due anni anche se è stato denunciato un numero limitato di focolai della malattia su una parte circoscritta del proprio territorio, a condizione che i focolai siano stati eradicati in un periodo non superiore a tre mesi.
- (6) Il Botswana ha applicato la vaccinazione soppressiva seguita dalla macellazione degli animali vaccinati e non sono stati più denunciati altri focolai.
- (7) Esistono quindi sufficienti garanzie per regionalizzare ulteriormente il territorio del Botswana e autorizzare le importazioni di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento dalle zone 5, 6, 7, 8, 9 e 18.
- (8) Occorre modificare in conformità le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

di Bella

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
2. Nell'allegato III della decisione 1999/283/CE, la nota in calce 5 del modello A di certificato sanitario è sostituita dal testo seguente: «Per quanto riguarda il Botswana, fino all'8 febbraio 2003, nonostante siano stati confermati focolai di afta epizootica nella "zona riconosciuta indenne dalla CE" nel febbraio 2002, detta zona può essere considerata indenne dall'afta epizootica senza vaccinazione da almeno 12 mesi.»

Articolo 2

1. L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato II della presente decisione.
2. Nell'allegato III della decisione 2000/585/CE, la nota in calce 8 del modello A del certificato sanitario e la nota in calce 7 del modello F del certificato sanitario sono sostituite dal testo

seguito: «Dev'essere inserito il numero di versione indicato nella pertinente e nella presente decisione per le carni fresche della corrispondente specie domestica sensibile; inoltre, per quanto riguarda il Botswana, fino all'8 febbraio 2003, nonostante siano stati confermati focolai di afta epizootica nella "zona riconosciuta indenne dalla CE" nel febbraio 2002, detta zona può essere considerata indenne dall'afta epizootica senza vaccinazione da almeno 12 mesi.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI RICHIESTI

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/capriani		Solipedi		
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	
Botswana	BW	—		—		—		D		—
	BW-01	A ⁽⁴⁾	a	—		C ⁽⁴⁾	a	D		
	BW-02	A ⁽⁵⁾	a	—		C ⁽⁵⁾	a	D		—
Marocco	MA	—		—		—		D		—
Madagascar	MG	—		—		—		—		—
Namibia	NA	—		—		—		D		—
	NA-01	A	a	—		C	a	D		—
Swaziland	SZ	—		—		—		D		—
	SZ-01	A	a	—		—		D		—
Sudafrica	ZA	—		—		—		D		—
	ZA-01	A	a	—		C	a	D		—
Zimbabwe	ZW	—		—		—		—		—
	ZW-01	—		—		—		—		—

⁽¹⁾ MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da utilizzare per ciascuna categoria di prodotto conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il segno "—" indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ GS: garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

⁽⁴⁾ Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati prima del 7 luglio 2002.

⁽⁵⁾ Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002.»

Paese	Codice	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		Conigli domestici		Selvatici		Altri mammiferi terrestri in libertà	
		MC (*)	CS (*)	MC (*)	CS (*)	MC (*)	CS (*)	MC (*)	CS (*)	MC (*)	CS (*)	MC (*)	CS (*)	MC (*)	CS (*)	MC (*)	CS (*)	MC (*)	CS (*)	MC (*)	CS (*)
CY		A	9	F		J	9	G		D	8	I			C		H				
CZ		A		F				G		D		I			C		H				
	CZ-1	A		F		J		G		D		I			C		H				
CZ-2		A		F				G		D		I			C		H				
	EE	A		F											C		H				E
GL		A		F						D					C		H				E
HR		A		F						D		I			C		H				
HU		A		F		J	7	G		D		I			C		H				
IL										D		I			C		H				
LI		A		F						D		I			C		H				E
LV		A		F											C		H				E
NA																					
	NA-01	A	1,2	F	2,3																
NC		A		F																	
NZ		A	9	F		J	9	G		D	8	I			C		H				E
PL		A		F						D		I			C		H				
RO		A		F						D		I			C		H				E
RU																					
	RU-1			F	5																
SL		A		F						D		I			C		H				
SK		A		F						D		I			C		H				

Paese	Codice	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Sumi selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici				Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà			
		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		Conigli domestici					
		MC (*)	CS (†)	MC (‡)	CS (‡)	MC (‡)	CS (‡)	MC (‡)	CS (‡)	MC (‡)	CS (‡)	MC (‡)	CS (‡)	MC (‡)	CS (‡)	MC (‡)	CS (‡)	MC (‡)	CS (‡)	MC (‡)	CS (‡)	MC (‡)	CS (‡)		
SZ	Swaziland																								
		A	1, 2	F	2, 3																				
TH	Tailandia																								
TN	Tunisia																								
US	Stati Uniti d'America	A	9	F		J	9	G																	
UY	Uruguay																								
ZA	Repubblica sudafricana																								
		A	1, 2	F	2, 3																				
ZW	Zimbabwe																								
Altri paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla parte prima dell'allegato della decisione 79/542/CEE e successive modifiche																									

(*) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da applicare per ogni categoria di carni fresche e di origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione. Il segno "—" indica che non sono consentite importazioni.

(†) CS: condizioni specifiche. I numeri (1, 2, 3, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

NB:

(‡) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002.

(§) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002.*